



Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE Veneto - Settore III
tel. 041-96.54.130 - fax 041-53.18.668

Alla REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)

8 NOV. 2010

Ve-Mestre,

Prot. n. ITV/III/7384/13808/MF

Oggetto: Conferenza dei servizi del 08.11.10 – Linea MT 20 kV di connessione dell'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) p. 999,81 kWp, in comune di Galliera Veneta (PD).

In esito alla Conferenza dei servizi in oggetto, relativa all'istanza di Autorizzazione presentata al protocollo regionale in data 06/09/2010 prot. 468748 dal Comune di Galliera Veneta, si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE della linea sopraindicata alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dall' elettrodotto in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all' ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato dalla Comune di Galliera Veneta, registrato a Cittadella (PD) in data 14/10/2010 al n.2598 serie III, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15.02.2006 pubblicato nella G.U. n. 82 del 7.04.06 sulle prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.



Il Responsabile del Procedimento
dr. Rossi Alessandro

(Handwritten signature)